



Direzione: DIREZIONE

Delibera del Presidente (con Firma Digitale)

N. D00010 del 15/03/2023

Proposta n. 46 del 14/03/2023

Oggetto:

Realizzazione di interventi per la conservazione di specie di anfibi di interesse comunitario. Rinnovo schema di accordo quadro e protocollo di intesa.

Copia

Estensore

PIERONI ANDREA

_____firma elettronica_____

Responsabile del Procedimento

PIERONI ANDREA

_____firma elettronica_____

Il Direttore

VINCENZO LODOVISI

_____firma digitale_____

Il Presidente

G. RICCI

_____firma digitale_____

IL PRESIDENTE

VISTA la Legge Regionale n. 56 del 09/09/1988 istitutiva di questa Riserva Naturale;

RICHIAMATA la Legge Regionale n. 18 del 05/04/1988 "Tutela di alcune specie della fauna minore";

VISTA la Legge 6 dicembre 1991, n. 394 "Legge Quadro sulle Aree Protette" e successive modifiche e integrazioni;

RICHIAMATA la Legge Regionale 22 maggio 1995, n. 29, avente ad oggetto "Modifiche ed integrazioni leggi regionali in attuazione all'art. 13 della legge regionale 18 novembre 1991, n. 74 (Disposizioni in materia di tutele ambientale - Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 11 aprile 1985, n. 36);

VISTE la Direttiva 92/43/CEE per la conservazione degli habitat e le specie della flora e della fauna di importanza comunitaria e il D.P.R. n. 357 del 08/09/1997 e successive modifiche e integrazioni, con cui viene recepita la detta direttiva;

VISTA la Legge Regionale n. 29 del 06/10/1997 "Norme in materia di aree naturali protette regionali" e successive modifiche e integrazioni;

VISTO l'art. 9 della Legge Statutaria Regionale 11 novembre 2004, n. 1, di approvazione del "Nuovo Statuto della Regione Lazio";

RICHIAMATA la Legge Regionale 14 luglio 2014 n. 7, che all'art. 1 stabilisce funzioni e compiti degli organi di controllo degli enti pubblici dipendenti della Regione Lazio;

VISTO il Decreto del Presidente della Regione Lazio n. T00287 del 13/11/2018 di nomina del Presidente della Riserva Naturale Monte Navegna e Monte Cervia nella persona del Sig. Ricci Giuseppe;

VISTO il Decreto del Presidente della Regione Lazio n. T00018 del 15/01/2020 di nomina del Direttore della Riserva Naturale Monte Navegna e Monte Cervia nella persona del Dott. Vincenzo Lodovisi;

VISTO il contratto di diritto privato per il conferimento dell'incarico di Direttore del Parco, sottoscritto tra il Presidente e il Dott. Vincenzo Lodovisi in data 03/02/2020;

PREMESSO quanto segue:

- la Riserva Naturale Monti Navegna e Cervia considera la comunità di anfibi, un obiettivo prioritario in termini di conservazione delle componenti biotiche e dei valori naturali rappresentati nel territorio di competenza;
- le popolazioni di anfibi presenti nell'area protetta, includono specie di interesse comunitario e/o specie vulnerabili a livello nazionale e regionale e specie endemiche;
- è necessario salvaguardare specie e habitat la cui conservazione risulta prioritaria secondo quanto stabilito dalla Direttiva 92/43/CEE;
- la Riserva Naturale Monti Navegna e Cervia ha realizzato interventi finalizzati al recupero o alla creazione di habitat idonei alle popolazioni di specie di anfibi minacciate;

RICHIAMATA la Deliberazione del Commissario Straordinario n. 12 del 19/03/2012 avente ad oggetto "interventi per la conservazione di specie di anfibi di interesse comunitario", con la quale sono stati approvati gli interventi di conservazione degli anfibi unitamente alle proposte di protocollo di intesa, relative alle collaborazioni con il Dipartimento di Biologia dell'Università Roma Tre e con il Bioparco di Roma;

VISTI gli accordi quadro tra la Riserva Naturale e il Dipartimento di Scienze dell'Università Roma Tre, sottoscritti in data 28/06/2013 e successivamente in data 11/11/2016 e in data 01/02/2019;

VISTI il protocollo di intesa tra la Riserva Naturale e la Fondazione Bioparco di Roma, sottoscritti in data 12/12/2012 e successivamente in data 01/01/2016 e in data 28/03/2019;

PRESO ATTO che la Riserva Naturale considera opportuno l'incremento dei siti riproduttivi della specie di anfibio ululone appenninico (*Bombina pachypus*), al fine di scongiurare il rischio di estinzione e/o evitare un peggioramento dello *status* delle sue popolazioni;

RICHIAMATO il progetto di conservazione dell'ululone appenninico (*Bombina pachypus*), approvato con determinazione n. 73 del 28/06/13;

CONSIDERATO che con suddetto progetto la Riserva Naturale – con la collaborazione del Dipartimento di Scienze dell'Università Roma Tre e del Bioparco di Roma - ha definito e persegue una strategia di conservazione a livello locale, di suddetta specie di interesse unionale;

CONSIDERATO necessario proseguire gli interventi definiti nel suddetto progetto di conservazione, ed in particolare le intraprese azioni di restocking delle popolazioni riproduttive;

PRESO ATTO dell'avvenuta scadenza dell'accordo quadro siglato da questa Riserva Naturale con il Dipartimento di Scienze dell'Università Roma Tre;

PRESO ATTO dell'avvenuta scadenza del protocollo di intesa sottoscritto da questa Riserva Naturale con la Fondazione Bioparco di Roma;

PRESO ATTO che entrambi i soggetti sopra menzionati hanno manifestato interesse a proseguire la collaborazione con la Riserva Naturale, finalizzata alla realizzazione della strategia di conservazione dell'ululone appenninico e più in generale allo studio e conservazione della biodiversità;

RITENUTO pertanto opportuno rinnovare lo schema di accordo quadro con il Dipartimento di Scienze dell'Università degli Studi di Roma Tre, finalizzato a disciplinare il rapporto di collaborazione con la Riserva Naturale (*Allegato A*);

RITENUTO pertanto opportuno rinnovare lo schema di protocollo di intesa con la Fondazione Bioparco di Roma, finalizzato a disciplinare il rapporto di collaborazione con la Riserva Naturale (*Allegato B*);

DELIBERA

tutto quanto esposto in premessa viene qui richiamato quale parte integrante e sostanziale della presente deliberazione e ne costituisce motivazione ai sensi dell'art. 3 della legge 7 agosto 1990, n.241 e s.m.i.;

1. Di rinnovare il rapporto di collaborazione con il Dipartimento di Scienze dell'Università degli Studi di Roma Tre, e con la Fondazione Bioparco di Roma;
2. Di approvare lo schema di Accordo Quadro da sottoscrivere con il Dipartimento di Scienze dell'Università degli Studi di Roma Tre (*Allegato A*);

3. Di approvare lo schema di protocollo di intesa da sottoscrivere con la Fondazione Bioparco di Roma (*Allegato B*);
4. Di dare mandato al Direttore dell'Ente a porre in essere tutti gli atti consequenziali alla presente deliberazione;
5. Di trasmettere copia della presente deliberazione alla Regione Lazio, Direzione Regionale Ambiente;
6. Di disporre che il presente atto venga pubblicato nell'albo pretorio on-line di questo ente ai sensi dell'art. 32, comma 1 della Legge n. 69/2009.

Letto confermato e sottoscritto

Copia

ACCORDO QUADRO

TRA

La **RISERVA NATURALE REGIONALE MONTI NAVEGNA E CERVIA** con sede nel comune di Varco Sabino (RI), Via Roma, 33 – C.a.p. 02020, in seguito per brevità nominata “Riserva”, rappresentata dal Presidente Giuseppe Ricci,

e

il **DIPARTIMENTO DI SCIENZE DELL’UNIVERSITÀ DEGLI STUDI ROMA TRE**, (di seguito denominato “Dipartimento”), con sede in Roma in Viale Marconi, 446 - C.a.p. 00146, in persona del Direttore pro-tempore del Dipartimento, Prof. Giovanni Antonini,

Premesso

- Che è interesse della Riserva attivare collaborazioni con le Università finalizzate ad acquisire una maggiore conoscenza dei valori naturali presenti nell’area protetta.
- Che la Riserva opera nel settore della conservazione della natura, svolgendo anche attività di ricerca nel campo del monitoraggio della biodiversità.
- Che presso il Dipartimento esistono le competenze scientifiche necessarie per lo svolgimento di studi e ricerche inerenti i settori della zoologia, della gestione faunistica, della conservazione della biodiversità animale e del monitoraggio ambientale.
- Che i ricercatori in campo della Biologia animale afferenti al Dipartimento si sono dichiarati disponibili a fornire la collaborazione scientifica nell’ambito dei temi sottoindicati, e che ciò non pregiudica il regolare svolgimento delle attività istituzionali.
- Che è interesse del Dipartimento perseguire la formazione dei propri studenti e le strutture e l’area compresa nel territorio della Riserva possono rappresentare una palestra per lo svolgimento di attività pratiche e sperimentali aderenti alle problematiche della vita reale;
- Che la Riserva e il Dipartimento hanno già cooperato nel campo degli studi zoologici e del monitoraggio della biodiversità animale, realizzando una ricerca sui popolamenti di anfibi e rettili della Riserva;

Si conviene e si stipula quanto segue:

ART. 1

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto.

ART. 2

La Riserva e il Dipartimento convengono di istituire un rapporto di collaborazione e ricerca relativamente allo sviluppo e gestione delle seguenti aree tematiche:

- Ricerche e studi di biologia animale;
- Ricerche e studi di biologia della conservazione, particolarmente in campo animale;
- Ricerche e studi di ecologia animale ed applicata;
- Monitoraggio e gestione della fauna;
- Conservazione della biodiversità animale;
- Gestione e conservazione degli habitat;
- Progettazione interventi di riqualificazione degli habitat;
- Sistemi di monitoraggio della biodiversità animale;
- Educazione ambientale e sistemi di fruizione delle risorse naturali.

Le attività di collaborazione tra la Riserva e il Dipartimento potranno concretizzarsi anche attraverso lo svolgimento di tesi di laurea e stages presso le strutture della Riserva Naturale Monti Navegna e Cervia. Le eventuali attività di tirocinio verranno regolate da apposita convenzione redatta ai sensi della legge 196/97 e ss.mm.ii.

ART. 3

Le attività di progettazione, i programmi di studio e ricerca e le altre eventuali forme di collaborazione verranno concordati, di volta in volta, tra la Riserva e il Dipartimento, definendone l'oggetto, la durata e le modalità, attraverso la stipula di appositi protocolli e/o disciplinari integrativi al presente accordo quadro.

Per la realizzazione dell'Accordo la Riserva si impegna a rendere disponibili le aree, i locali, i mezzi ed il personale disponibile per lo svolgimento di attività pratiche e sperimentali, necessarie a realizzare le ricerche e gli studi scientifici oggetto degli accordi.

Il Dipartimento si impegna a mettere a disposizione le competenze tecniche e scientifiche e le eventuali attrezzature disponibili per la realizzazione delle ricerche in atto.

La Riserva si rende disponibile ad accogliere nei propri locali i docenti, il personale tecnico e gli studenti che interverranno nella realizzazione delle ricerche e delle attività scientifiche.

Per quanto concerne l'accesso alle aree, i locali e l'utilizzo delle attrezzature, i tempi e le modalità saranno di volta in volta concordati tra le parti contraenti.

ART. 4

Le parti nominano quali responsabili scientifici della convenzione il Prof. Marco A. Bologna per il Dipartimento ed il responsabile del Servizio Naturalistico della Riserva il Dott. Andrea Pieroni per la Riserva.

I suddetti responsabili provvederanno a redigere i piani di attività in ordine a quanto previsto dal presente accordo e ad effettuare le valutazioni dei risultati ottenuti.

Ciascuna delle parti potrà sostituire in ogni momento il proprio responsabile scientifico, dandone comunicazione all'altra parte, mediante lettera raccomandata.

Per lo svolgimento dei singoli temi di ricerca verranno di volta in volta indicate le persone coinvolte sia da parte del Dipartimento, sia da parte della Riserva.

L'attività svolta dal personale di ciascuna delle due parti non implica alcun vincolo di subordinazione nei confronti dell'altra ed il personale utilizzato manterrà a tutti gli effetti il proprio rapporto professionale con il rispettivo ente di appartenenza.

ART. 5

I risultati degli studi e ricerche svolte in collaborazione avranno carattere riservato. Qualora una delle due parti intenda pubblicare i risultati, anche parziali delle ricerche o esporli o farne uso in congressi, seminari o simili, dovrà concordarne i termini ed i modi della pubblicazione con l'altra parte contraente, restando comunque tenuta a citare l'accordo nell'ambito del quale è stato svolto il lavoro.

Resta comunque inteso che, in caso di pubblicazione, ciascuno dei contraenti dovrà essere menzionato come Ente promotore della ricerca, a meno che non faccia rinuncia scritta a tale riguardo.

ART. 6

Entrambe i contraenti sono sollevati da ogni responsabilità per qualsiasi evento dannoso che possa accadere al proprio personale durante la permanenza nel territorio e nei propri locali nell'ambito delle attività oggetto del presente accordo, salvo i casi di dolo o colpa grave.

Ciascuna delle parti provvederà alla copertura assicurativa per il proprio personale chiamato a frequentare luoghi e strutture dell'altra parte contraente.

La copertura assicurativa antinfortunistica degli studenti di Roma TRE sarà fornita dall'Ateneo.

ART. 7

Il presente accordo entrerà in vigore alla data della stipula e avrà la durata di tre anni. Esso potrà essere espressamente rinnovato, previa esplicita richiesta di una delle parti, da inviarsi entro tre mesi dalla scadenza con lettera raccomandata A/R, con le eventuali modifiche o integrazioni concordemente ritenute opportune, fatta salva peraltro l'approvazione da parte degli organi competenti di ciascuna parte.

Qualsiasi modifica o integrazione al presente atto dovrà essere concordata tra le parti e resa operativa tramite stipula di un atto aggiuntivo, che entrerà in vigore solo dopo la reciproca sottoscrizione

ART. 8

Il presente accordo non comporta alcun onere economico per le parti, che non sia espressamente previsto nei successivi protocolli e/o disciplinari integrativi di cui all'art. 3.

ART. 9

Ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 196/2003 e del Regolamento UE 2016/679 (GDPR), i dati personali raccolti nel presente documento sono trattati dalle parti secondo principi di liceità, correttezza, trasparenza e riservatezza ed utilizzati o trasmessi ad altri enti per sole finalità istituzionali.

ART. 10

Il presente accordo sarà registrato in caso d'uso e a tassa fissa ai sensi degli artt. 5 e 39 del DPR 131 del 26.04.1986. Tutte le spese relative sono a carico della parte che la richiede.

ART. 11

Le parti si impegnano a risolvere amichevolmente tra loro eventuali controversie derivanti dal presente accordo. Per qualunque controversia dovesse insorgere tra le parti in ordine all'interpretazione, esecuzione e risoluzione del presente accordo sarà competente il Foro di Rieti in via esclusiva.

Letto, approvato e sottoscritto,

per la **Riserva Naturale Regionale Monti Navegna e Cervia**

Il Presidente
Giuseppe Ricci

per il **Dipartimento di Scienze – Università degli Studi Roma Tre**

Il Direttore del Dipartimento
Prof. Giovanni Antonini

PROTOCOLLO D'INTESA

TRA

l'Ente RISERVA NATURALE REGIONALE DEI MONTI NAVEGNA E CERVIA, (nel seguito "Riserva") con sede in Varco Sabino, via Roma, 33 - 02020 Varco Sabino (RI), rappresentato ai fini della stipula del presente atto dal Presidente Giuseppe Ricci nato a Pescorocchiano (RI) il 07 marzo 1966.

E

la Fondazione BIOPARCO di Roma (nel seguito "Bioparco"), con sede in Roma, viale del Giardino Zoologico, 20 - 00197 Roma (RM), rappresentato ai fini della stipula del presente atto dal Presidente Francesco Petretti nato a Roma (RM) il 06 dicembre 1959

Viste

- la Legge 6 dicembre 1991, n. 394 (e s.m.i.) - Legge quadro sulle aree protette;
- la L.R. 06 Ottobre 1997, n. 29 (e s.m.i.) - Norme in materia di aree naturali protette regionali;

Premesso che:

- la Riserva ha tra i suoi fini istituzionali, come disciplinati dalla L.R. n. 29/97, la tutela, il recupero e il restauro degli habitat naturali e dei paesaggi, nonché la loro valorizzazione, la valorizzazione delle risorse umane attraverso misure integrate che sviluppino la valenza economica, educativa delle aree protette e la promozione del turismo sostenibile e delle attività ad esso connesse;
- la Riserva opera nel settore della conservazione della natura, svolgendo anche attività di ricerca nel campo del monitoraggio della biodiversità;
- la Riserva considera prioritaria la conservazione delle popolazioni di specie di anfibii comprendenti specie endemiche, specie rare e minacciate e specie di interesse comunitario;
- il Bioparco ha tra i suoi fini istituzionali perseguire la conservazione di specie minacciate e/o di interesse conservazionistico;
- il Bioparco è soggetto attivo nel campo dell'educazione ambientale e della sensibilizzazione del pubblico;
- la Riserva e il Bioparco esprimono la volontà di collaborare, in relazione ai rispettivi compiti istituzionali, sulle seguenti tematiche:
 - ✓ conservazione delle specie di anfibii minacciate e/o di importanza conservazionistica, con particolare attenzione alla specie *Bombina pachypus*;
 - ✓ educazione ambientale, informazione e sensibilizzazione del pubblico in merito alle iniziative di tutela intraprese;
 - ✓ studi e ricerche, nonché ogni altra attività connessa con le precedenti.

TUTTO CIÒ PREMESSO LE PARTI SOPRA COSTITUITE CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE:

ART. 1

Le premesse sono parte integrante del presente accordo.

ART. 2

- a) Il presente protocollo di intesa ha come finalità generale la conservazione delle popolazioni di specie di anfibii minacciate e/o di interesse conservazionistico e in particolare di quelle che rientrano tra gli obiettivi prioritari dell'Ente Riserva.
- b) Le parti confermano il reciproco interesse ed attestano la volontà di collaborare, nell'ambito delle rispettive competenze per la realizzazione di iniziative attinenti seguenti aree di attività:
 - ✓ conservazione delle specie di anfibii minacciate e/o di importanza conservazionistica, con particolare attenzione alla specie *Bombina pachypus*;
 - ✓ educazione ambientale, informazione e sensibilizzazione del pubblico in merito alle iniziative di tutela intraprese;
 - ✓ studi e ricerche, nonché ogni altra attività connessa con le precedenti

ART. 3

La Riserva è individuata come Ente beneficiario per la predisposizione di tutti gli studi, atti e progetti attuativi del presente protocollo.

Art. 4

La Riserva ed il Bioparco al fine dell'attuazione del presente protocollo s'impegnano a mettere in atto ogni iniziativa tesa al reperimento delle risorse necessarie al raggiungimento degli obiettivi su concordati.

ART. 5

La responsabilità dell'esecuzione delle attività descritte nel presente accordo è affidata per il Bioparco a Yitzhak Yadid, per la Riserva al Dott. Andrea Pieroni.

ART. 6

Le modalità di partecipazione e i termini mediante i quali si svilupperà la collaborazione di cui al presente protocollo d'intesa, saranno oggetto di specifiche intese, protocolli e/o pianificazioni - volte a disciplinare organicamente le attività inerenti il presente protocollo ed i rapporti fra le due parti;

ART. 7

Il presente accordo ha valenza dal giorno della sottoscrizione, e durata di tre anni.
Alla scadenza la Riserva e il Bioparco valuteranno congiuntamente i risultati delle attività e valuteranno ulteriori iniziative congiunte per l'attuazione delle finalità istituzionali dei due Enti.

ART. 8

Per tutta la durata del protocollo d'intesa la Riserva e il Bioparco si impegnano a tenersi costantemente e reciprocamente informati dello svolgimento delle attività ed iniziative inerenti le tematiche oggetto dell'accordo;

ART. 9

Le pubblicazioni e le manifestazioni nelle quali saranno divulgati i risultati derivanti dalle attività svolte, saranno concordate, programmate ed effettuate in collaborazione tra la Riserva e il Bioparco.
Detti risultati potranno essere utilizzati anche singolarmente, previo accordo tra le parti contraenti. In entrambi i casi dovrà essere chiaramente indicato che le attività sono state svolte nell'ambito del presente protocollo d'intesa;

ART. 10

Il presente protocollo, redatto nella forma della scrittura privata da registrarsi solo in caso d'uso, è esente da imposta di bollo ai sensi dell'art. 16 del D.P.R. 26/10/1972 n. 642., sarà redatto in duplice originale. Le spese connesse all'eventuale registrazione saranno a carico della parte richiedente.

ART. 11

Ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 196/2003 e del Regolamento UE 2016/679 (GDPR), i dati personali raccolti nel presente documento sono trattati dalle parti secondo principi di liceità, correttezza, trasparenza e riservatezza ed utilizzati o trasmessi ad altri enti per sole finalità istituzionali.

ART. 12

Per qualsiasi controversia che dovesse insorgere tra le due parti in relazione all'interpretazione, all'esecuzione e/o alla validità del presente protocollo il foro competente è quello di Rieti.

Data _____

Per la Fondazione Bioparco di Roma

il Presidente

Per la Riserva Naturale Regionale Monti Navegna e Cervia

il Presidente
Giuseppe Ricci